



**Piano di sostituzione degli indici di riferimento
(*BMR - Benchmarks Regulation*)**

INDICE

Premessa e ambito di applicazione.....	3
Responsabilità del documento.....	4
1. Framework di definizione dell'indice alternativo.....	4
1.1. Evento di variazione sostanziale o di cessazione indice	4
1.2. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo	5
1.3. Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo.....	7
1.4. Modalità di comunicazione dell'indice sostitutivo	8
2. Monitoraggio e aggiornamento.....	9

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Banca Mediolanum - in qualità di entità sottoposta a vigilanza che utilizza indici di riferimento all'interno dell'Area Economica Europea (EEA) - in conformità con la European Benchmarks Regulation (BMR) (Regolamento (UE) 2016/1011¹, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168) e in ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), introdotto dal Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 - ha redatto e manterrà aggiornato il presente documento (c.d. piano) che definisce le azioni da intraprendere nel caso di cessazione o sostanziale variazione di uno degli indici di riferimento ("Benchmark") che la Banca stessa utilizza per la parametrizzazione di un contratto.

Il Regolamento (UE) 2021/168 riguarda gli indici usati come benchmark, in applicazione ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per (a) un qualsiasi contratto², o qualsiasi strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di uno degli Stati membri e (b) un qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nell'Unione, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di un paese terzo, e laddove tale diritto non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento.

¹ REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

² A titolo di esempio, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, rientrano le aperture di credito, gli sconfinamenti di conto corrente, i finanziamenti e i mutui.

RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

La Funzione Risk Management di Banca Mediolanum, in collaborazione con la Funzione Compliance e la Divisione Affari Legali (per gli aspetti di competenza), si riserva la possibilità di aggiornare o modificare il presente Piano di sostituzione dei benchmark ogniqualvolta si definisca, a livello europeo o nazionale, un benchmark ufficiale alternativo o utilizzato in via prevalente dai principali intermediari finanziari.

1. Framework di definizione dell'indice alternativo

La Funzione Risk Management è responsabile del framework per la definizione di un indice benchmark alternativo nei casi di sostanziale variazione o cessazione di Indici di riferimento utilizzati per la parametrizzazione di un contratto / strumento finanziario.

Gli Indici cui il presente Piano fa riferimento sono i seguenti:

- EURIBOR 3 MESI 365
- EURIBOR 3 MESI 360

1.1. Evento di variazione sostanziale o di cessazione indice

Il Settore Gestione Finanziaria e Tesoreria rileva la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici, provvedendo a segnalarlo immediatamente alla Funzione di Risk Management.

Le “*variazioni sostanziali*” che attivano il meccanismo di sostituzione dell'Indice non sono da ricondurre alle variazioni quantitative dell'indice di riferimento, dovute alla naturale fluttuazione del parametro bensì, piuttosto, alle c.d. “*modifiche rilevanti*” (“*material changes*”) della metodologia per la determinazione dell'indice.

La “cessazione” dell’Indice consiste, invece, nel venire meno della rilevazione o determinazione dello stesso da parte dell’ente preposto a tale scopo.

1.2. Individuazione dell’indice di riferimento alternativo

Nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Banca si attiene alle disposizioni del BMR in materia di uso degli indici di riferimento: “Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell’Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all’articolo 36” (art. 29 BMR³). L’art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. “Registro degli amministratori e degli indici di riferimento”, istituito presso l’ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.

Qualora uno o più Indici dell’elenco presente in questo Piano cessino o subiscano una variazione sostanziale, la scelta dell’indice alternativo di riferimento sarà effettuata in conformità agli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10/02/2021 che ha modificato il Regolamento UE 2016/1011.

La Banca, ferma restando l’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento, individuerà un indice alternativo che (i) abbia caratteristiche oggettive analoghe rispetto a quelle dell’indice sostanzialmente modificato o non più disponibile o non più rilevato e che (ii) rifletta essenzialmente la natura e la struttura dell’indice modificato/non più disponibile o non più rilevato nonché la sua diffusione sul mercato di riferimento.

³ I parametri di riferimento forniti dalle banche centrali dell’UE e dei paesi terzi possono essere utilizzati sebbene non inclusi nel registro di cui all’articolo 36 del BMR (cfr ESMA Questions and Answers On the Benchmarks Regulation Q4.1) Febbraio 2025

Il piano di sostituzione dell'indice alternativo all'Euribor a 3 mesi, individuato dalla Banca in base a valutazioni interne che accolgono le raccomandazioni delle Autorità di mercato per le diverse tipologie di prodotto è il seguente:

- Primo livello: indice EFTERM incrementato di uno Spread Adjustment. Il tasso Euribor Fallback EFTERM è un indice forward-looking basato sull'euro Short-Term Rate (€STR). Tra le scadenze calcolate, si considera quella a 3 mesi. Questo indice benchmark viene amministrato dallo European Money Market Institute (EMMI) e distribuito giornalmente a Vendors autorizzati. Lo Spread Adjustment è un aggiustamento che garantisce l'equivalenza economica tra EURIBOR e indice alternativo basato su €STR. Tale Spread verrà calcolato al momento della cessazione dell'indice di riferimento secondo metodologia raccomandata/adottata dal "working group on euro risk-free rates" insieme alle altre giurisdizioni e ad ISDA per i derivati.
- Secondo livello (in caso di indisponibilità del primo): euro Short-Term Rate (€STR) compounded average rate a 3 mesi. Tale €STR sarà opportunamente aggiustato tramite uno Spread Adjustment, calcolato al momento della cessazione dell'indice di riferimento secondo metodologia raccomandata/adottata dal "working group on euro risk-free rates" insieme alle altre giurisdizioni e ad ISDA per i derivati.

La scelta degli indici alternativi, effettuata sulla base dei criteri sopra descritti del presente Piano, viene sottoposta per approvazione al Consiglio di Amministrazione indicando le motivazioni della scelta.

La Banca si riserva comunque la facoltà, ove consentito dalla legislazione applicabile pro tempore vigente e nel rispetto dei termini e delle modalità da questa previste, di modificare il suddetto Parametro di Variabilità alternativo aggiornando conseguentemente i propri piani.

L'aggiornamento sarà reso noto al cliente secondo le particolari previsioni individuate dalla legge applicabile nonché nell'ambito delle comunicazioni periodiche inviate alla clientela ovvero tramite pubblicazione sul sito internet della Banca.

Si specifica, infine, che qualora sia in essere uno strumento finanziario derivato Over The Counter a copertura dal rischio di tasso del contratto finanziario stesso, la Banca si impegna a prendere contatto diretto con i Clienti interessati, al fine di modificare, ove necessario, alcuni parametri dello strumento finanziario derivato perché conservi la sua finalità di copertura.

1.3. Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo

La Funzione Risk Management, in caso di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento, con il coinvolgimento dei Settori Sviluppo Servizi Bancari e Monetica e Sviluppo Servizi Credito e delle unità organizzative delle Direzioni Service, Operations & ICT e Credito per un'analisi di impatto sulle procedure informatiche a supporto dei processi operativi, e sentite la Funzione Compliance e la Divisione Affari legali per gli eventuali aspetti di propria competenza, valuta e propone al Comitato Manageriale di Direzione un indice di riferimento alternativo tra quelli precedentemente individuati per le opportune valutazioni in merito.

L'Amministratore Delegato, sulla base delle analisi fornite dalla Funzione Risk Management ed a seguito delle proposte e/o pareri preventivi espressi dal Comitato di Direzione, valuta la scelta dell'indice alternativo proposto e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'indice alternativo selezionato.

1.4. Modalità di comunicazione dell'indice sostitutivo

L'indice sostitutivo è applicato alla relazione contrattuale con il Cliente attraverso apposite clausole (le “*clausole di fallback*”).

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione la Direzione Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali, attraverso le unità organizzative dedicate allo Sviluppo dei Servizi Bancari e del Credito e alla Gestione della Trasparenza Bancaria, coordina, secondo quanto definito nella normativa interna in materia di modifica unilaterale delle condizioni, le attività di:

- invio di una comunicazione al Cliente entro trenta giorni dalla modifica/cessazione dell'indice, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, indicando l'indice sostitutivo individuato e la decorrenza della variazione. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento;
- aggiornamento della documentazione contrattuale, a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito;
- sostituzione dell'Indice sul sistema informatico.

2. Monitoraggio e aggiornamento

Il presente Piano è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui si fa riferimento, in merito a variazioni normative, eventi legati a condizioni di mercato inconfutabili e variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.